



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO

225/UAG/2014- 69879 -U

Roma, 16 ottobre 2014

OGGETTO: Denunce e querele – possibilità di ricezione da parte di Agenti di P.G.

ALLA DIREZIONE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.

ROMA

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

ROMA

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ROMA

Pervengono a questa Direzione Centrale segnalazioni da parte delle Questure circa la difficoltà ad assicurare il servizio di ricezione delle denunce, attesa la carenza di personale dotato della qualifica di U.P.G.

Tale situazione è stata, nei mesi scorsi, riscontrata anche dall'Ufficio Centrale Ispettivo, che ha richiesto all'Ufficio per l'Amministrazione Generale e a questa Direzione Centrale un parere circa la possibilità che l'attività di ricezione delle denunce sia svolta da personale con qualifica di Agenti di P.G.

In considerazione del parere favorevole espresso da entrambe le sopra citate articolazioni, si prega di voler valutare l'opportunità di indirizzare alle articolazioni periferiche della Polizia di Stato una circolare in tal senso.

Si allega, al riguardo il seguente carteggio:

- appunto dell'Ufficio Centrale Ispettivo per il Signor Capo della Polizia del 18 marzo 2014;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO

- nota n.111/MASS-UCI-1/1995-U-2014 dell'Ufficio Centrale Ispettivo del 25 marzo 2014;
- nota n. 225/A/2014-28862-U/DA-2^Sez di questa Direzione Centrale del 22 aprile 2014;
- nota n. 557/ST/240.000/1291 dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del 10 giugno 2014

IL DIRETTORE CENTRALE

Zito



24/3/2014
Dib. Di F.lli
procedura
del Dipartimento
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Centrale Ispettivo
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO



**APPUNTO PER IL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

18/3
h

Oggetto: ricezione denunce e/o querele - carenze di ufficiali di P.G..

Si sottopone alla cortese attenzione della S.V. la problematica, rilevata nel corso dell'attività ispettiva ordinaria, della carenza di Ispettori e/o Sovrintendenti quale motivazione della mancanza di continuità nell'assicurare l'apertura dell'ufficio denunce.

In diverse Questure ispezionate, in effetti, quanto sopra è frutto di un'interpretazione "restrittiva" della vigente normativa (talora eletta per evitare conflittualità sindacali) per la quale in occasione della presentazione di una denuncia o di una querela, risulterebbe imprescindibile la presenza di un Ufficiale di P.G.

Al riguardo, si osserva che se da un'interpretazione meramente letterale e confinata al comma 2 dell'art. 333 c.p.p. ("la denuncia è presentata oralmente o per iscritto... al p.m. o a un ufficiale di p.g."; "la dichiarazione di querela è proposta con le forme previste dall'art. 333 comma 2") si passa ad un'esegesi dell'assetto normativo di riferimento, può essere accolta la tesi che legittima la ricezione di detti atti anche da parte dell'agente di p.g.

Andranno, in effetti, considerati l'art. 357 c.p.p. che prevede che i verbali di denunce e querele vengano redatti dalla "polizia giudiziaria", senza operare distinzioni sulla qualifica del ricevente e l'art. 351 c.p.p. che al comma 1 prevede che la polizia giudiziaria (senza distinzioni) assuma sommarie informazioni e, solo nel caso di procedimento connesso o di soggetto imputato per reato collegato, prescrive che a farlo sia un ufficiale di P.G.

Quale autorevole supporto alle osservazioni di cui sopra può citarsi la sentenza n. 17449 del 2008 della Corte di Cassazione (in linea con la precedente n. 15797 del 2007) per la quale la ricezione dell'atto di querela da parte di un ufficiale di p.g. è prevista non quale condizione di validità dell'atto, ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato: si ritiene pertanto valido l'atto ricevuto da un agente di p.g. e successivamente trasmesso all'A.G. da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Alla predetta sentenza fa rinvio anche la risposta fornita in data 18 giugno 2012, all'interrogazione parlamentare C.4/15157, dal Ministro della Difesa pro-tempore il quale conferma la correttezza della procedura seguita dall'Arma dei Carabinieri secondo cui il militare di servizio alla caserma o addetto alla ricezione del pubblico, accetta le denunce e le querele, utilizzando uno specifico applicativo per la redazione automatizzata del verbale, consegnando, successivamente, i moduli al Comandante della Stazione.

Ciò premesso, si propone di valorizzare l'impiego di personale del ruolo Assistenti/Agenti negli Uffici Denunce, così da colmare contingenti deficit di appartenenti al ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti, al fine di assicurare la continuità del servizio di ricezione delle denunce e delle querele.

Roma, 18 marzo 2014

M. Me

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

N.111/MASS-UCI-14885-0-2014

Roma, 25 MAR 2014

OGGETTO: denunce e querele – possibilità di ricezione da parte di Agenti di
P.G.-.

AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE

ROMA

AL SIG. DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.

ROMA

Si è rilevato che in diverse Questure, oggetto di pregresse visite ispettive, l'Ufficio Denunce non risulta aperto al pubblico in maniera continuativa per carenza di Ufficiali di P.G., segnatamente di personale del Ruolo Ispettori o del Ruolo Sovrintendenti.

Quanto sopra appare frutto di un'interpretazione "restrittiva" della vigente normativa (talora eletta per evitare conflittualità sindacali) per la quale in occasione della presentazione di una denuncia o di una querele, risulterebbe imprescindibile la presenza di un Ufficiale di P.G.

Al riguardo, si osserva che se da un'interpretazione meramente letterale e confinata al comma 2 dell'art. 333 c.p.p. ("la denuncia è presentata oralmente o per iscritto.... al p.m. o a un ufficiale di p.g."; "la dichiarazione di querela è proposta con le forme previste dall'art. 333 comma 2") si passa ad un'esegesi dell'assetto normativo di riferimento, può essere accolta la tesi che legittima la ricezione di detti atti anche da parte dell'agente di p.g.

Andranno, in effetti, considerati l'art. 357 c.p.p. che prevede che i verbali di denunce e querele vengano redatti dalla "polizia giudiziaria", senza operare distinzioni sulla qualifica del ricevente e l'art. 351 c.p.p. che al comma 1 prevede che la polizia giudiziaria (senza distinzioni) assuma sommarie informazioni e, solo nel caso di procedimento connesso o di soggetto imputato per reato collegato, prescrive che a farlo sia un ufficiale di P.G.

Quale autorevole supporto alle osservazioni di cui sopra può citarsi la sentenza n. 17449 del 2008 della Corte di Cassazione (in linea con la precedente n. 15797 del 2007) per la quale la ricezione dell'atto di querela da parte di un ufficiale di p.g. è prevista non quale condizione di validità dell'atto, ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato: si ritiene pertanto valido l'atto ricevuto da un agente di p.g. e successivamente trasmesso all'A.G. da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Alla predetta sentenza fa rinvio anche la risposta fornita in data 18 giugno 2012, all'interrogazione parlamentare C.4/15157, dal Ministro della Difesa pro-tempore il quale conferma la correttezza della procedura seguita dall'Arma dei Carabinieri secondo cui il militare di servizio alla caserma o addetto alla ricezione del pubblico, accetta le denunce e le querele, utilizzando uno specifico applicativo per la redazione automatizzata del verbale, consegnando, successivamente, i moduli al Comandante della Stazione.

Il Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. ha concordato sull'opportunità di valorizzare l'impiego di personale del ruolo Assistenti/Agenti negli Uffici Denunce, così da colmare contingenti deficit di appartenenti al ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti, al fine di assicurare la continuità del servizio di ricezione delle denunce e delle querele.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler approfondire la tematica e di verificare se sussistano elementi ostativi alla formulazione di una apposita direttiva in materia.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Merolla)

23/4/2014
Dott. Di Frigoli
E' in attesa
di un provvedimento
di legge
di legge

DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Ufficio Centrale Ispettivo



Prot. n° MASS-UCI-1/2601-E-2014
Data 23 APR 2014

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO

N.228/A/2014-28362 - U/DA-2^a Sez.
Rif. n. 111/MASS-UCI-1/1995-U-2014 del 25 marzo 2014

Roma, 22 aprile 2014

OGGETTO: Denunce e querele – possibilità di ricezione da parte di Agenti di P.G.

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

ROMA

e, per conoscenza,

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ROMA

In esito alla nota a margine, concernente l'oggetto, si ritiene che, in base alla normativa vigente ed alla giurisprudenza in materia, non sussistano motivi ostativi per l'emaneazione della prospettata direttiva agli Uffici territoriali circa la possibilità di ricezione delle denunce/querele da parte di personale con qualifica di Agente di P.G.

IL DIRETTORE CENTRALE

Zito

11
K:\DivisioneAnalisi\SEZ2\prerif\2014\20140103-ricevibilità denunce querele da parte Agenti PG-risposta a UICentrispettivo.doc

Sede: via Tuscolana 1558 – 00173 Roma

MODULARI
INTERNO-3/4

17/VI/2014
Dott. Di Felischi
Maggio
M. Martini



DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Ufficio Centrale Ispettivo

MOD. 4 P.S.C.

Prot. n. MASS-UCI-1/3482-2-004
17 GIU 2014
Data

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 557/ST/240.000/1291
(Rif. n. 111/MASS-UCI-1/1995-LI-2014 del 25/3/2014)

Roma, 10 giugno 2014

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

ROMA

OGGETTO: denunce e querele - possibilità di ricezione da parte di Agenti di P.G..

Con la nota suindicata è stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio sulla procedura relativa alla ricezione degli atti indicati in oggetto.

Il quesito muove dall'esigenza di comprendere se solo l'ufficiale di polizia giudiziaria sia competente a ricevere gli atti indicati negli artt. 333 e 337 c.p.p. e, quindi, per quanto riguarda la Polizia di Stato, tale compito debba essere assolto solo dai dipendenti appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o se, per mancanza di tale personale, che comporterebbe la chiusura parziale al pubblico degli Uffici Denunce in diverse Questure, anche il personale appartenente al Ruolo degli Assistenti/Agenti possa ricevere tali segnalazioni.

Codesto Ufficio, dopo aver richiamato i suddetti articoli, ritiene che una loro interpretazione correlata con le disposizioni di cui ai successivi artt. 351 e 357 del c.p.p. possa legittimare la ricezione di denunce e querele anche da parte di Agenti di P.G. e ciò nella considerazione che per la compilazione di tali ed altri atti la distinzione tra ufficiali e agenti di p.g. non sembra rilevante.

In effetti, tra le funzioni che il codice di procedura penale assegna alla polizia giudiziaria rientra quella di ricevere le "notizie di reato" ai fini della successiva informativa al Pubblico Ministero e per l'inizio dell'attività più generale di investigazione. In particolare, la polizia giudiziaria ha l'obbligo di acquisire direttamente notizie di reati o di riceverne comunicazione nelle forme e dai soggetti indicati negli artt. 330 e segg. del codice di procedura penale e, secondo quanto disposto dal richiamato art. 357 c.p.p., di provvedere alla redazione del verbale di denunce, querele e istanze presentate oralmente nel rispetto delle forme e modalità previste dall'art. 373 c.p.p., non rilevando in merito alcun vincolo di esclusività in ordine alla competenza a redigere l'atto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Da una lettura sistematica delle norme dianzi citate si evince che l'elencazione normativa dei destinatari della *notitia criminis* non sembra imporre la materiale ricezione della denuncia/querela da parte dell'Autorità competente a ricevere l'atto (nel caso che interessa l'ufficiale di p.g.), quanto piuttosto richiedere che la sua successiva trasmissione all'autorità giudiziaria sia effettuata dall'ufficiale di p.g. che dirige l'ufficio.

In tal senso, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17449 del 2008 richiamata da codesto Ufficio, afferma, in riferimento ad un atto di querela ricevuto da un Agente di P.G., che "... affinché sia rispettato il precetto di cui agli artt. 333 e 337 c.p.p., è sufficiente che la querela sia presentata ad un ufficio posto sotto il comando di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a nulla rilevando il fatto che l'atto sia materialmente ricevuto da un semplice agente: si deve infatti presumere che l'inoltro all'Autorità Giudiziaria avvenga poi a cura dell'Ufficiale di P.G. che dirige l'ufficio".

Tale esegesi si pone nel solco interpretativo datone dalla stessa Suprema Corte nella precedente sentenza n. 15797 del 2007 nella quale si afferma che "...la ricezione dell'atto di querela da parte di un Ufficiale (e non di un Agente) di Polizia Giudiziaria è prevista dal combinato disposto degli artt. 333 e 337 c.p.p. non quale condizione di validità dell'atto medesimo, ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato".

Dunque, secondo la ricostruzione esegetica effettuata dalla Suprema Corte, il dettato normativo non vincola la validità della ricezione degli atti indicati in oggetto alla loro materiale acquisizione da parte di un Ufficiale di P.G., sempreché quest'ultimo abbia il comando o sia preposto all'Ufficio ricevente e diventi l'interlocutore dell'Autorità giudiziaria in fase di trasmissione degli stessi in quanto garante della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la loro proposizione.

Sulla scorta di tale orientamento interpretativo del giudice di legittimità, il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, lungi dall'inficiare il sistema di garanzia previsto dall'ordinamento a tutela delle parti interessate dal procedimento adottato per la ricezione degli atti di denuncia o querela, ha emanato disposizioni finalizzate a disciplinare esclusivamente l'organizzazione del servizio di ricezione delle denunce/querelle, prevedendo che, nel caso di specie ed ai soli fini di una corretta gestione dei sistemi informatici in uso ai reparti dell'Arma dei Carabinieri, il militare di servizio alla caserma o addetto alla ricezione del pubblico, debba accettare tali segnalazioni, utilizzando uno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

specifico applicativo per la redazione automatizzata del verbale, consegnando, successivamente, i moduli al Comandante di Stazione.

Sulla base di quanto esposto, non si ravvisano, sotto un profilo strettamente giuridico, motivi ostativi all'adozione di procedure simili, a meno che specifiche valutazioni di competenza della Direzione Centrale che legge per conoscenza impongano riflessioni ulteriori sulla fattibilità di tale iniziativa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Marco Valentini

Querele.1